

**STUDIO ASSOCIATO PANNISCO**  
DI DOTT. PASQUALINO PANNISCO E DOTT. ANGELO PANNISCO

CONSULENZA DEL LAVORO



**DOTT. PASQUALINO PANNISCO**  
Consulente del lavoro  
Revisore legale

**AVV. MELANIA LAZZARIN**  
Avvocato

**DOTT. ANGELO PANNISCO**  
Consulente del lavoro

Treviso, 19 marzo 2020

**AI SIGNORI CLIENTI  
LORO SEDI**

**Circolare 15/2020 - Oggetto: COVID-19 - PROROGA VERSAMENTI IN SCADENZA**

**Ai gentili Clienti  
Loro sedi**

**Oggetto: PROROGA VERSAMENTI**

Con la pubblicazione in G.U. del D.L. 18/2020 entra in vigore un complesso sistema di proroghe di versamenti differenziato in base alla tipologia di imposte, all'ubicazione territoriale del contribuente e alla sua dimensione. Di seguito, si schematizza il contenuto degli articoli 60, 61 e 62, che si occupano del rinvio delle scadenze fiscali.

**Rinvio generalizzato**

Articolo 60	L'articolo 60 effettua un rinvio generalizzato al 20 marzo dei versamenti originariamente in scadenza al 16 marzo; la disposizione fa generale riferimento ai versamenti nei confronti delle P.A., inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
-------------	---

**Rinvio per determinati settori**

Articolo 61	Viene introdotto un rinvio per le imprese, che abbiano sede legale o operativa su tutto il territorio nazionale, relativo a determinati settori e a tutte le tipologie di imprese. Tale previsione era già contenuta nel D.L. 9/2020, con riferimento alle <b>imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator</b> , oggi viene <b>estesa a numerosi settori</b> (tra questi si segnalano bar e ristoranti, nonché le imprese di trasporto). Tali soggetti beneficiano della sospensione sino al 30 aprile in relazione alle
-------------	--



	ritenute su lavoro dipendente e assimilato e contributi previdenziali e assicurativi (ex articolo 8, comma 1, D.L. 9/2020). oltre alla sospensione dell'Iva in scadenza nel mese di marzo (articolo 61, comma 2). Questi versamenti dovranno essere effettuati entro il 31 maggio (salvo rateazione in 5 rate mensili).
--	---

Settori interessati dalla proroga:

federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, *club* e strutture per danza, *fitness* e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;

soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e *pub*;

soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

aziende termali di cui alla L. 323/2000, e centri per il benessere fisico;

soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e *ski-lift*;

soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

alle Onlus iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle Province autonome, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1, D.Lgs. 117/2017 (attività sanitarie, socio-sanitarie, etc.).



Sport	Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche (vedi precedente elenco), applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
-------	--

In ogni caso, chi ha regolarmente versato non può chiedere il rimborso.

### Sospensione adempimenti

Articolo 62, comma 1	Per tutti i contribuenti sono sospesi gli <b>adempimenti tributari</b> (diversi dai versamenti e dall'obbligo di effettuare ritenute) che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Rimangono inalterati gli obblighi connessi alla precompilata (quindi, in particolare, entro il 31 marzo devono essere inviate telematicamente le CU, secondo lo scadenziario originale).
----------------------	--

Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

### Sospensione versamenti soggetti di minori dimensioni

Articolo 62, comma 2	Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato <b>con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro</b> (da verificarsi sul 2019), sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a ritenute su lavoro dipendente e assimilato, Iva, contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
----------------------	---

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

### Sospensione versamenti per alcune Province

Articolo 62, comma 3	È prevista la sospensione dei versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo per tutte le imprese e i professionisti, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.
----------------------	---

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.



### Sospensione versamenti Comuni “ex zona rossa”

Articolo 62, comma 4	Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni individuati nell'allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020 (nella Regione Lombardia: Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini. Nella Regione Veneto: Vo') restano ferme le disposizioni dell'articolo 1, D.M. 24 febbraio 2020 (sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti entro il 31 marzo).
----------------------	---

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (originariamente era prevista come scadenza la fine di aprile, in unica soluzione). Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

### Sospensione ritenute su soggetti di minori dimensioni

Articolo 62, comma 7	Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro (da verificare sul 2019), i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del D.L. e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis, D.P.R. 600/1972, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. A tal fine, sarà necessario rilasciare apposita dichiarazione; essi provvederanno a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
----------------------	---

Infine, si segnala come i versamenti a titolo di tassa di concessione governativa in scadenza il 16 marzo 2020, nonché **le ritenute diverse da quelle di lavoro dipendente** e assimilato (lavoro autonomo, provvigioni, etc.), sono stati rinviati al 20 marzo, ma poi non sono esplicitamente interessati da alcuna proroga disposta dai successivi articoli 61 e 62; pare quindi logico dover concludere che, in assenza di chiarimenti, a titolo cautelativo, tali somme **devono essere versate entro il 20 marzo**.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.  
Distinti saluti.

Cordiali saluti.

Studio Associato Pannisco